

**ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento:

1. prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione.
2. in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di modifiche di rilievo delle informazioni in esso contenute.

SEZIONE I**Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente**

Dati dell'intermediario/distributore		
Ragione sociale	ASSITECA S.p.A.	
Sede Legale	Via Arconati, 1 20135 Milano (MI)	
Telefono	+39 02 546791	
Fax	+39 02 54679350	
Posta elettronica	assiteca@assiteca.it	
PEC	assiteca@pec.assiteca.net	
Website	www.assiteca.it	
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi		
Numero	Sezione	Data
B000114899	B	16/04/2007

Autorità competente alla vigilanza dell'attività svolta
IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Via del Quirinale 21 – 00187 Roma

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell'IVASS www.ivass.it

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

La società mette a disposizione nei propri locali e pubblica sul sito internet www.assiteca.it:

1. l'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l'elenco degli obblighi di comportamento cui l'intermediario deve adempiere.

SEZIONE III

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

La Società ed i soggetti che operano per la stessa dichiarano che:

- **non detengono** una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione.
- **nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un'impresa di assicurazione** detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

SEZIONE IV

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

La società informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente con le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. I clienti qualora non soddisfatti del servizio ricevuto possono comunicarci i loro reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri rivolgendosi all'Ufficio Reclami Assiteca attraverso e-mail inviata ad assiteca@assiteca.it ed avendo cura di indicare i seguenti dati:
 - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico di colui che effettua il reclamo;
 - numero della polizza e nominativo del contraente;
 - eventuale numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
 - eventuale indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - breve descrizione del motivo di lamentela;
 - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

In alternativa all'uso dell'e-mail è possibile inviare un fax al seguente numero 02.54679.350 o scrivere a:

GRUPPO ASSITECA

Ufficio Reclami

Via Arconati 1, 20135 Milano

Sarà cura della Società dar seguito al reclamo e rispondere al Cliente entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Il Responsabile Ufficio Reclami è il Responsabile del Sistema Qualità aziendale Dott.ssa Anna Lisa Ceraso.

Il gruppo Assiteca ha adottato una Politica di gestione dei reclami che prevede:

- l'indipendenza del Responsabile dell'ufficio reclami rispetto alle funzioni preposte alla gestione del rapporto contrattuale;
- forme, tempi inferiori a quelli previsti dall'IVASS (*45 giorni per la risposta al cliente*) e modalità di gestione dei reclami;
- adeguata formazione del personale addetto ai reclami;
- coinvolgimento del Presidente del CDA.

Qualora poi la persona che ha fatto reclamo non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 15 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353) avendo cura di indicare i seguenti dati:

- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa o al broker di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all'IVASS secondo le modalità sopra indicate.

- c) il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
- a. gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).